382488

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi
----==ooO(O)Ooo==----

Prot.n. 2421
Ufficio AMM.VO-

Brindisi, lì 27 NOV. 1959

- AL SIG. De Leonardis Leonardo
VIA per la Selva n. 5
FASANO

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-

Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi

IL DIRETTORE
(Comm.Avv. Vincenzo PALMA)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

N. 2090 *di Repertorio*

L'anno millenovecentocinquanta nove il giorno dieci. del mese di luglio in Brindisi nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, posta alla Via G.B. Casimiro n. 9, innanzi a me Avv. Vincenzo Palma, Direttore dell'Istituto predetto, delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 347 del 12 Novembre 1955, ai sensi dell'art. 151 del T.U. sulla Edilizia Popolare ed Economica 28-4-1938, n. 1165, a stipulare gli atti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Istituto predetto, sono comparsi i Sigg.:

1.) - Ubaldo Vallarino, il quale agisce nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Podolari della Prov. di Brindisi, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera n. del ;

2.) - De Leonardis Leonardo, che si trova nelle condizioni stabilite dagli art. 3 e 4 della legge 2-7-1949, n. 408 e degli art. 2 e 3 del D.L. 17-4-1948, n. 1029.

I detti Signori comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunziamo di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue:

Registrato a Brindisi li 28 LUG. 1959
al N. 182 Mod. 1 Vol. 114
Esatte lire Quattromilaquattrocentottantuno=
IL DIRETTORE DI 2ª CL
f.to illeggibile

ART. 1

L'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi, come sopra rappresentato, assegna in affitto con patto di futura stipulazione di vendita, a norma del D.L. 8-5-1947, n. 399, integrato con i Decreti Legislativi 22-12-1947, n. 1600, 17 aprile 1948, n. 1029 e delle leggi 2-7-1949, n. 408 e 1-3-1952, n. 113, e Legge 27-12-1956, n. 1416, al Sig. De Leonardis Leonardo che accetta in via solidale ed indivisibile per sè e suoi ed eredi, successori ed aventi causa, l'alloggio posto in Fasano al piano 1° dello stabile di Via per la Selva al civico n. — costituito da n. 4 locali effettivi, oltre servizi, quale sarà indicato più precisamente nel tipo planimetrico dell'alloggio stesso che verrà alligato al contratto, in forma pubblica da stipularsi successivamente come all'art. 20. Nel fabbricato l'alloggio è indicato col n. 5 del 7° lotto.

ART. 2

Durante il periodo di locazione, di cui al presente contratto, l'alloggio dovrà essere esclusivamente adibito per abitazione dell'affittuario stesso e della sua famiglia, escluso qualsiasi altro uso. L'affittuario dichiara di avere già presa esatta e completa cognizione dell'alloggio e di riconoscere espressamente che esso gli è consegnato in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte e regola d'arte e completo di infissi, ed altri annessi e connessi di qualsiasi specie.

ART. 3

L'affittuario ha prima d'ora versato all'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi la somma infruttifera di L. 119.000=

(diconsi lire centodiciannovemila) a titolo di acconto sul prezzo di futuro acquisto, nonchè per cauzione della regolare esecuzione del presente contratto. Detta somma rimarrà acquisita all'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi perchè il canone di pigione è stato determinato tenendo conto dell'importo da ammortizzarsi al netto della somma versata.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 2 - 7 - 1949, n. 408, l'affittuario dichiara : a) che tanto egli quanto il coniuge non sono proprietari, nel territorio di Fasano, di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia, ritenendo per adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia dell'affittario, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;

b) che non ha ottenuto assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorso o contributo dello Stato o con mutui di cui alla legge 10-8-1950, n. 715;

c) che non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente ai redditi di R. M. di categoria C^1 e C^2 e per metà quelli di R. M. categoria B, risulti superiore a L. 150.000, e che ai fini dell'imposta progressiva il suo patrimonio non supera L. 3.000.000.

Si conviene che la presente locazione avrà la durata di anni 25 (venticinque) a partire dal 10 Luglio 1959 e quindi fino al giorno 9 Luglio 1984.

Trascorsi 10 anni dall'inizio della locazione l'affittuario potrà richie-

dere, ai sensi dell'art. 3 del D. L. 17 - 4 - 1948, n. 1029, il trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote di affitto di cui al successivo art. 4, ancora dovute per l'ammortamento del capitale investito, calcolato al saggio di interesse del mutuo vigente.

ART. 4

L'affittuario si obbliga di pagare quale canone mensile all'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi, a decorrere dal 10 luglio 1959, entro il 10 di ogni mese, la somma di L. 9.193 (Lire novemilacentonovantatre).

Della predetta somma si attribuiscono:

a) L. 5.421 quale quota di ammortamento del prezzo di vendita;

b) L. 3.772 quale quota per spese generali e di gestione in ragione dell' % del costo di costruzione dell'appartamento.

La quota di ammortamento del prezzo di vendita potrà variare in più o in meno per eventuali errori di calcolo, per eventuale revisione dei prezzi del contratto di appalto che può essere riconosciuta alla ditta appaltatrice, ecc., variazioni che l'assegnatario dichiara fin da questo momento di accettare.

La quota per spese generali e di gestione, durante l'intera locazione, potrà essere aumentata proporzionalmente, sempre a giudizio dell'Istituto, e previo assenso del Ministero dei LL. PP., in rapporto a gravami fiscali eventualmente imposti sullo stabile o sulla pigione o comunque inerenti al presente contratto e in rapporto pure alle maggiori spese di gestione e di amministrazione.

In aggiunta al detto canone mensile il concessionario dovrà pagare all'Istituto il canone per la fornitura del minimo impegnativo di acqua potabile in ragione di L. 450 mensili, oltre l'eventuale eccedenza, nonchè la quota parte per le spese relative alla portineria o custodia dello stabile ed alla pulizia ed illuminazione di tutti i locali di uso comune.

ART. 5

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi si riserva la facoltà di amministrare lo stabile, di cui fa parte l'appartamento in parola, anche dopo eseguito il trasferimento di proprietà all'inquilino, e ciò fino a quando non si sarà effettuato il trapasso di proprietà per tutti i restanti appartamenti del lotto di case popolari costruiti nella stessa zona.

Anche dopo il passaggio di proprietà dell'appartamento, e fino a quando l'Amministrazione dello stabile sarà curata dall'Istituto, l'affittuario dovrà continuare a corrispondere all'Istituto la quota per canone mensile di cui alla lettera b) del precedente art. 4, oltre il canone per la fornitura dell'acqua e la quota per la spesa di portineria, illuminazione e pulizia dei locali di uso comune.

ART. 6

L'affittuario Sig. De Leonardis Leonardo dichiara di aver preso cognizione e di obbligarsi, sempre anche per i suoi e propri eredi, successori ed aventi causa, in via solidale ed indivisibile, ad osservare così lo statuto del locatore Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi, che tutte le norme che disciplinano l'inquilinato dell'Istituto stesso, giusta il regolamento in vigore del quale

qui all'atto viene rilasciata copia libera all'affittuario che ne accusa ricevuta.

Cessando dalla qualità di inquilino, per diventare comproprietario, l'affittuario, suoi eredi e successori, dovranno osservare così le norme riguardanti la comproprietà, già contenute nel presente contratto, che quelle contenute nel futuro contratto per la cessione in proprietà dell'alloggio e nel regolamento di condominio.

ART. 7

L'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi, in conformità alle disposizioni del D. L. 8-5-1947, n. 399, integrato con i DD. LL. 22-12-1947, n. 1600, 17-4-1948, n. 1029, legge 2-7-1949, n. 408 e Legge 27-12-1956, n. 1416, si obbliga a sua volta, nel caso in cui per tutta la durata della locazione l'affittuario abbia pagato regolarmente il canone mensile come sopra stabilito e osservati tutti gli altri obblighi imposti dal presente contratto, a procedere alla scadenza del termine della locazione stessa e a favore dell'affittuario stesso, alla stipulazione dell'atto di vendita dell'alloggio di cui al presente contratto, senza ulteriosi oneri a di lui carico, tranne le spese dell'istrumento di compravendita e sue dipendenti e conseguenti, essendo già state passate a favore dell'Ente le somme di cui all'art. 3.

ART. 8

Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà nelle condizioni di fatto, di diritto e di manuntenzione in cui esso risulterà alla data della stipulazione dell'atto di vendita di cui sopra, quindi eventualmente anche con la iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi per conseguire i mutui e prestiti per la

costruzione dell'edificio assumendosi però l'Ente stesso tutti gli oneri di tale iscrizione fino alla sua cancellazione, come anche tutti gli altri oneri per le ipoteche giudiziali e gli altri vincoli di qualsiasi natura che gravassero sullo stabile.

Nulla potrà eccepirsi da parte dell'affittuario, e suoi eredi e successori e aventi causa nei confronti dell'Istituto Aut. Case Popolari della Prov. di Brindisi venditore relativamente alle condizioni di stabilità, di conservazione e manutenzione dell'alloggio e anche dell'intero stabile, gli impianti e servizi tutti, anche se fossero del tutto diversi dallo stato attuale.

ART. 9

L'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi si riserva:

a) di frazionare secondo riterrà più opportuno l'intero quartiere nel quale si trova l'alloggio, in separati condominii, assegnando ad ognuno di essi così un solo stabile, come diversi stabili, insieme;

b) di determinare la posizione censuaria così dell'alloggio di cui al presente contratto che delle altre porzioni dello stabile;

c) di determinare le porzioni di stabile e gli spazi che dovranno restare di comune proprietà.

ART. 10

Il presente contratto è stipulato col patto di risoluzione espressa «ipso jure» e «ipso facto», con tutte le conseguenze di ragione e di legge oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, anche quando l'affittuario:

1) Non paghi le somme dovute all'Ente locatore nei termini contrattuali e comunque da esso stabiliti, sulle quali egli dovrà in ogni caso

corrispondere gli interessi di mora che saranno fissati dall'Ente in misura con eccedente l'8%;

2) non si presti alle ulteriori stipulazioni contrattuali previste nell'art. 19;

3) non abiti i locali;

4) non usi della casa locata, egli o persona comunque risiedente nell'olloggio, da buon padre di famiglia, oppure se ne serva per uso diverso da quello di abitazione o contrario alla morale alla decenza e al decoro o comunque con abusi di qualsiasi natura.

E' quindi assolutamente escluso l'uso dell'alloggio di cui al presente contratto, per uffici o laboratori di qualsiasi genere, per magazzini e depositi di merce, per scuole anche di musica e canto, per sale da ballo e ritrovi, pensioni, camere di affitto, istituti ed agenzie di qualsiasi specie, ambulatori e case di cura, gabinetti per malattie infettive e contagiose, ecc. dandosi atto che tutte queste specificazioni sono semplicemente esemplificative e non tassative;

5) subaffitti o ceda in tutto o in parte i locali, oppure vi introduca anche gratuitamente persone estranee alla famiglia senza l'espresso e condizionato consenso scritto dall'Ente locatore, il quale potrà anche negare tale consenso quando lo ritenga opportuno, a suo giudizio, senza essere tenuto a palesarne i motivi;

6) tenga cani od altri animali, salvo il condizionato consenso dell'Ente;

7) arrechi disturbo egli o persona comunque risiedente nell'alloggio, anche con macchine od altro;

8) apporti modificazioni non autorizzate dall'Ente ai locali e allo stabile, oppure li danneggi comunque;

9) leda comunque le disposizioni di legge, lo Statuto dell'Ente, il presente contratto e le altre norme regolamentari;

10) per la sua condotta morale e civile o per condanne riportate si renda indegno, a giudizio del Consiglio di Amm.ne del locatore Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi.

ART. 11

Nei casi di cui sopra, oltre alla risoluzione «ipso jure» e «ipso facto» del contratto ed al conseguente sfratto di persone e cose dai locali; l'Ente avrà diritto:

1) di esigere il pagamento delle rate di affitto, maturate fino all'effettivo rilascio dell'alloggio e delle altre somme dovute dall'affittuario per qualsiasi altro titolo;

2) di esigere, oltre alle somme versate a norma degli artt. 3 e 4, come risarcimento dei danni derivanti e derivabili dalla inadempienza contrattuale dell'affittuario, dalla eventuale inaffittanza o dal riaffitto a condizioni meno vantaggiose, o dagli eventuali rifacimenti e riparazioni allo stabile, la differenza in più se i danni sono di ammontare maggiore.

In nessun caso l'affittuario potrà pretendere la restituzione dei canoni locatizi di cui all'art. 4 che costituiscono unicamente il corrispettivo per l'uso dell'alloggio e neppure qualsiasi indennizzo per le migliorie eventualmente praticate allo stabile.

ART. 12

Oltre a quanto altro in oggetto sia previsto dalla legge o dal futuro contratto per la cessione in proprietà dell'alloggio o del Regolamento di condominio di cui al successivo art. 15, la risoluzione «ipso jure» e

«ipso facto» del contratto di acquisto dell'alloggio, con le conseguenze di legge, è fin d'ora stabilita pel periodo dell'avvenuto passaggio in proprietà dell'alloggio stesso, tanto nei confronti dell'affittuario che dei suoi eredi, successori ed aventi causa, quando il proprietario possessore dell'alloggio, chiunque, egli sia:

1) non usi della casa locata, egli o chiunque altro occupante lo alloggio, da buon padre di famiglia, oppure se ne serva o permette che altri se ne serva per uso diverso da quello di abitazione o contrario alla moralità, alla decedenza e al decoro, oppure al carattere civile del fabbricato o comunque con abusi di qualsiasi natura.

A titolo esemplificativo e non tassativo sono quindi fin d'oro stabilite ed accettate dall'affittuario, per sè, suoi eredi ed aventi causa, anche pel periodo dell'avvenuto passaggio in proprietà dell'alloggio, le stesse esclusioni e proibizioni circa l'uso dell'alloggio ed accessori, contenute nel precedente art. 10, comma 4°;

2) non saldi alle relative scadenze le somme dovute al condominio;

3) ceda in affitto, anche parziale, il proprio alloggio senza la dovuta autorizzazione;

4) arrechi gravi disturbi egli o persona se lui convivente o comunque occupante l'alloggio, anche con macchine od altro;

5) apporti modificazioni sostanziali all'appartamento senza la debita autorizzazione o comprometta la solidità e la sicurezza dell'appartamento stesso e dello stabile di cui fa parte o comunque vi arrechi danno qualsiasi anche dal lato estetico;

6) commetta altre gravi infrazioni alle norme di legge, al contratto

di cessione in proprietà e al regolamento di condominio, oppure si renda colpevole di atti lesivi dell'onore e della dignità.

L'azione per risoluzione del contratto competerà all'Istituto Autonomo Case popolari della Prov. di Brindisi finchè esso sia comproprietario di di qualsiasi porzione dello stabile, e successivamente all'assemblea dei comproprietari dello stabile stesso.

All'Ente e all'Assemblea analogamente e rispettivamente spetterà pure di dare l'autorizzazione prevista nei commi 3 e 5 del presente articolo.

L'affittuario accetta si d'ora anche per i suoi successori, eredi ed aventi causa, che le pattuizioni di cui al presente articolo, vengano, a richiesta dell'Ente, inserite a suo tempo nel futuro contratto per la cessione in proprietà dell'alloggio oppure, a giudizio dell'Ente stesso, nel regolamento di condominio di cui al successivo art. 15.

ART. 13

Per tutta la durata dell'affitto, nello stabile in cui l'appartamento si trova, l'Istituto provvederà a suo esclusivo carico alla ordinaria manutenzione:

a) delle terrazze, delle scale, cortili, spazi verdi, cancelletti, recinti;

b) delle colonne di scarico delle acque bianche e nere;

c) delle facciate esterne dell'edificio e delle parti interne limitatamente ai locali di uso comune in genere.

Tutte le altre eventuali riparazioni e manutenzioni all'alloggio (tinteggiatura infissi interni ed esterni, riparazione cucine, pavimenti, impianto idrico, impianto elettrico, ecc.) saranno invece a carico esclusivo dell'affittuario, pur venendo eseguite, occorrendo, anche d'Ufficio, dal-

l'Ente locatore, a spese dell'affittuario medesimo.

Le somme dovute dall'affittuario in base al presente articolo, dovranno da questi essere rimborsate entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

L'affittuario, previa autorizzazione dell'Ente, potrà provvedere direttamente, per proprio conto, ma sempre a suo carico esclusivo, alle sole opere di semplice manutenzione e miglioria che desiderasse eseguire per l'appartamento locato.

L'affittuario accetta fin d'ora senza riserva alcuna tutti gli oneri e condizioni che dall'Ente stesso saranno stabiliti per l'illuminazione dei locali di uso comune e per la pulizia e manutenzione degli stessi.

ART. 14

Qualora l'affittuario, per trasferimento in altra città o per altri giustificati motivi da valutarsi dall'Ente a suo insindacabile giudizio, richiedesse la rescizione del presente contratto, l'Istituto potrà procedere alla pura e semplice rifusione, e senza alcun interesse, di una somma pari a quella versata provvisoriamente o definitivamente a norma dell'art., 3 la quale potrà essere diminuita, a giudizio dell'Ente, di una quota corrispondente all'ammontare della spesa occorrente per riparare i deterioramenti dell'alloggio, avvenuti nel corso della locazione, semprechè il conduttore non provi che essi siano accaduti per cause a lui non imputabili.

L'alloggio di cui è oggetto il presente contratto non può essere ceduto o alineato dall'affittuario se non siano trascorsi 10 anni dall'assegnazione e previo consenso dell'Ente locatore.

ART. 15

L'affittuario Sig. De Leonardis Leonardo si impegna

s'in d'ora ad accettare integralmente e senza alcuna riserva che gli obblighi assunti da esso in forza degli antecedenti articoli, pel periodo del successivo passaggio in proprietà dell'alloggio, vengano tradotti in opportuna forma nel Regolamento di condominio da redigersi a suo tempo a cura dell'Ente, nel quale regolamento saranno pure contenute anche le altre condizioni ed obblighi riguardanti il condominio, quali verrranno stabiliti dall'Ente locatore stesso.

ART. 16

In forza degli obblighi solidali ed indivisibili stabiliti con le espresse disposizioni del presente contratto, in caso di morte dell'affittuario sig. De Leonardis Leonardo i suoi eredi, successori ed aventi causa, saranno pure essi tenuti solidalmente ed indivisibilmente allo scrupoloso adempimento di tutti i patti stabiliti nel presente contratto, e per la loro rappresentanza dovranno designare fra di loro una sola persona che sia di gradimento all'Ente il quale provvederà d'ufficio alla designazione stessa, qualora essa non venga fatta dagli interessati, sempre ed in ogni caso permanendo negli interessi stessi la solidarietà e indivisibilità degli obblighi.

Qualora gli eredi, successori ed aventi causa intendessero chiedere la rescissione del presente contratto e fare cessione dell'alloggio sia prima che dopo il passaggio in proprietà, saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 14.

ART. 17

Le servitù attive e passive di ciascuna proprietà sono quelle risultanti dalla situazione di fatto, però l'Istituto, durante il periodo di affit-

tanza potrà variare tale situazione di fatto e di diritto limitatamente a quanto si riferisce a canne da fumo, a scarichi e condutture in genere.

ART. 18

L'eventuale eccedenza nel consumo di acqua potabile, che non troverà riscontro nel consumo indicato dal contatore di sottrazione dell'appartamento, sarà ripartito tra gli inquilini a criterio discrezionale dell'Istituto.

L'uso delle terrazze sarà regolamentato dall'Istituto medesimo.

ART. 19

L'Istituto non assume responsabilità di alcun genere – e particolarmente per risarcimento di danni – a seguito di modifica o revoca della locazione accordata in accoglimento di eventuali ricorsi o reclami.

L'affittuario sig. De Leonardis Leonardo

si impegna sin d'ora ad accettare tutte le modificazioni od aggiunte che al presente contratto ed al piano finanziario dovessero essere apportate sia dal Consiglio di Amm.ne dell'I. A. C. P. di Brindisi che dall'On.le Ministero dei LL. PP. alla cui approvazione gli atti predetti sono sottoposti.

ART. 20

La pattuizione del presente contratto e le modificazioni ed aggiunte che venissero ad esso praticate come sopra, saranno tradotte nell'atto pubblico oppure nella privata scrittura in forma autentica, alle quali le parti si obbligano di addivinire non appena l'Ente lo giudichi possibile e dopo la determinazione definitiva così del versamento iniziale di capitale che del canone locatizio annuo di cui agli artt. 3 e 4 dopo effettuati i conseguenti conguagli di dare ad avere.

L'Istituto provvederà a tale atto a mezzo di notaio di sua scelta o di

suo funzionario appositamente delegato a norma di legge.

Per la piena osservanza di quanto sopra le parti obbligano se stesse, beni ed eredi, nelle più valide forme di legge e per l'effetto eleggono il proprio domicilio in Brindisi, anche per gli atti esecutivi, in quanto all'Istituto Aut. per le Case Popolari della Prov. di Brindisi, presso la sua sede alla Via G. B. Casimiro n. 9, ed in quanto all'affittuario sig. De Leonardis Leonardo alla Via per la Selva n. -

ART. 21

Tutte le pattuizioni contenute nella presente scrittura, si dichiarano fra di loro correlative e inscindibili, per cui l'inosservanza anche solo di una di esse darà diritto all'Ente locatore all'immediata risoluzione del contratto, per fatto o colpa dell'affittuario inadempiente.

ART. 22

Le spese per allacciare l'appartamento alla rete elettrica cittadina sono a carico esclusivo dell'affittuario, come pure sono a carico dell'affittuario le spese e tasse del presente contratto, nonchè le imposte e tasse di qualsiasi natura che fossero per derivare dal contratto stesso.

ART. 23

Per quanto non è previsto nel presente contratto e nel regolamento dell'Inquilinato, valgono le disposizioni di legge, e più specialmente il T. U. sull'Edilizia Popolare ed Economica, approvato con R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, e le norme del D. L. 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i DD. LL. 22 dicembre 1947, n. 1600, 17 aprile 1948, n. 1029 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408 e 1° marzo 1952, n. 113 e 27 dicembre 1956, n. 1416.

PATTO AGGIUNTO: L'affittuario sig. De Leonardis Leonardo

dichiara di essere edotto che l'Ente non è ancora in possesso delle formali autorizzazioni del Ministero dei Lavori Pubblici prevista dalla Legge 2 luglio 1949, n. 408, per la stipulazione del presente contratto.

Qualora questa autorizzazione non venisse accordata, il contratto stesso sarà da ritenersi nullo, senza che l'affittuario abbia a pretendere l'indennità o risarcimento da sorta - In tole evenienza sarà stipulato un contratto di semplice locazione naturalmente con un canone determinato in base alle disposizioni di legge e le somme versate dall'affittuario, in base agli artt. 3 e 4, saranno computate in conto affitto.

Ugualmente nullo sarà da ritenersi il contratto e nessuna pretesa a indennizio o risarcimento l'affittuario potrà accampare nel caso di revoca della assegnazione per qualsiasi altro motivo.

Del presente contratto e del patto aggiunto ho dato lettura ai comparenti, i quali da me interpellati, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte perchè conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto su 8 pagine, ~~è esente da tassa di bollo~~, gode delle agevolazioni di cui agli artt. 147 e 153 del Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

IL CONCESSIONARIO

f.to De Leonardis Leonardo

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO AUT. CASE POPOLARI DI
BRINDISI

f.to Ubaldo Vallarino

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO AUT. CASE POPOLARI DI
BRINDISI

Avv. Vincenzo Palma, funzionario delegato

Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

STABILI IN GESTIONE: Case Fabio

Servizio di Riscossioni fitti attivi

Bolletta di quietanza N. .....

Mese dal 10-7-1959 *al* 10-8-1959

Ruolo ..... N. .....

Inquilino: De Leonardis Leonardo

Locale: Fg Porta Fas. 5

SOMME DOVUTE

Canone di fitto (L. 911 per vani legali n. 595)	L.	5.461
Canone per manutenzione straordinaria (L. 200 per vani legali n. 595)	L.	1190
	L.	
Canone per manutenzione ordinaria e amministrazione (L. 258 per vani legali n. 595)	»	2.582
Rimborso acqua consumo normale (salvo conguaglio)	»	450
Rimborso acqua eccedenza — bimestre 19 —	»	—
Canone per luce elle rete	»	75
Spese per pulizia e altri comuni (salvo conguaglio)	»	
Spese per portierato	»	
Deposito spese contrattuali	»	6.000
	»	
Diritti esazione a domicilio ..... %	»	
	L.	
I. G. E. 3 %	»	276
TOTALE	L.	36.994

diconsi lire trentaseimilanovecentonovantaquattro

quietanzo —

Per quietanza

Brindisi, 10-7-1959

Il Presidente

Imposta Generale Entrata è stata versata su c/c postale 13/698 intestato all'Ufficio del Registro di Brindisi